

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2025, n. 1127

L.R. n.18/2002 – Art. 26, c. 2. e art. 27 c.2. Introduzione nuovi titoli di viaggio e adeguamento obbligatorio all'inflazione della base tariffaria dei prezzi minimi dei titoli di viaggio del trasporto pubblico regionale e locale per i servizi non rientranti tra quelli di nuova contrattualizzazione di cui alle DGR 957/2018, 1949/2023, 2202/2021, 2203/2021, 2204/2021, 917/2023 e alla DGR 767/2024

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7 del 04.02.1997;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2011 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- Il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22.01.2021 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- Il regolamento interno di questa Giunta.

VISTO il documento istruttorio della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità concernente l'argomento in oggetto, e la conseguente proposta dell'Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile.

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R.N. 1374 del 23.07.2019;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22.01.2021 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

DELIBERA

1. di prendere atto delle premesse che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di applicare, ai fini dell'adeguamento tariffario previsto dall'art. 26 della L.R. n. 18/2002 e s.m.i., l'Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi 2024 pari al valore di +1,0%;
3. di stabilire, conseguentemente, in **€ 0,08497** la nuova base tariffaria chilometrica minima dei servizi interurbani del trasporto pubblico regionale e locale; i prezzi minimi dei titoli di viaggio per i servizi di trasporto pubblico interurbano per distanze sino ai 370 km sono riportati nel prospetto allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante;
4. di adeguare, conseguentemente, le vigenti tariffe del servizio elicotteristico all'Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi 2024 pari al valore di +1,0%;
5. di determinare il prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi urbani di trasporto pubblico locale in € 1,10 per i Comuni non capoluogo di Provincia e in € 1,20 per i Comuni capoluogo di Provincia;
6. di commisurare il prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi suburbani al prezzo minimo dei servizi interurbani;
7. di prevedere l'emissione di carnet di biglietti nominativi di corsa semplice, pari a dodici titoli di viaggio, al prezzo dell'abbonamento settimanale senza sconto del 10%, da utilizzare entro e non oltre il mese

di convalida dei carnet;

8. di demandare alla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità la notifica del presente provvedimento alle Imprese di trasporto regionale e agli Enti Locali interessati;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito Internet Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

RAFFAELE PIEMONTESE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: L.R. n.18/2002 – Art. 26, c. 2. e art. 27 c.2. Introduzione nuovi titoli di viaggio e adeguamento obbligatorio all'inflazione della base tariffaria dei prezzi minimi dei titoli di viaggio del trasporto pubblico regionale e locale per i servizi non rientranti tra quelli di nuova contrattualizzazione di cui alle DGR 957/2018, 1949/2023, 2202/2021, 2203/2021, 2204/2021, 917/2023 e alla DGR 767/2024.

Premesso che:

La Legge Regionale 18/2002 disciplina all'art. 26 i "Principi generali in materia tariffaria" prevedendo ai cc. 1 e 2 quanto segue:

"1. La Giunta regionale stabilisce, sentite le rappresentanze regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM, delle imprese di trasporto, delle organizzazioni sindacali confederali e federali del trasporto e delle associazioni dei consumatori presenti sul territorio, le basi tariffarie chilometriche minime dei servizi di trasporto pubblico interurbani e i prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi urbani e suburbani con l'obiettivo del raggiungimento del rapporto minimo tra ricavi e costi previsto dalla vigente normativa e di promuovere l'integrazione tariffaria tra i vari servizi, con qualunque modalità esercitati e in qualunque forma gestiti.

2. Le basi tariffarie sono, di norma, incrementate annualmente applicando l'indice dell'inflazione reale".

La Giunta Regionale, con DGR 1991 del 25/10/2013, ha adottato il Piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 16-bis del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7/8/2012, n. 135, così come sostituito dall'art. 1, comma 301 della legge 24/12/2012, n. 228. Tale piano ha individuato, tra le azioni da porre in essere al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi come individuati dall'art. 16-bis della Legge 7 agosto 2012, n. 135 e con i criteri stabiliti nel DPCM 11 marzo 2013, il regolare adeguamento annuale delle tariffe.

A tanto si è dato seguito nell'anno 2014 con DGR 1912 del 23/9/2014, nell'anno 2015 con DGR 1271 del 27/5/2015 e nell'anno 2016 con DGR 1044 del 14/7/2016 disponendo l'adeguamento della base tariffaria chilometrica minima dei servizi di trasporto pubblico interurbani considerato l'Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, riferito rispettivamente all'anno 2013, 2014 e 2015, il mantenimento del prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi urbani come deliberato da ultimo con DGR 1452 del 2/8/2013, la commisurazione del prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi suburbani al prezzo minimo dei servizi interurbani.

Nel 2016 si è registrata una variazione dell'indice NIC negativa, pertanto la base tariffaria minima dei servizi di TPRL nel 2017 è rimasta invariata.

Nell'anno 2018 con DGR 1646 del 20/9/2018, nell'anno 2019 con DGR 1993 del 4/11/2019 e nell'anno 2020 con DGR 2138 del 22/12/2020, in continuità col passato, è stato disposto l'adeguamento della base tariffaria chilometrica minima dei servizi di trasporto pubblico interurbani considerato l'Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, riferito rispettivamente all'anno 2017, 2018 e 2019, il mantenimento del prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi urbani come deliberato da ultimo con DGR 1452 del 2/8/2013, la commisurazione del prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi suburbani al prezzo minimo dei servizi interurbani.

Nel 2020 si è registrata una variazione dell'indice NIC negativa, pertanto la base tariffaria minima dei servizi di TPRL nel 2021 è rimasta invariata.

Nell'anno 2022 con DGR 553 del 20/4/2022, nell'anno 2023 con DGR 842 del 14/6/2023 e nell'anno 2024 con DGR 767 del 11/06/2024 in continuità col passato, è stato disposto l'adeguamento della base tariffaria chilometrica minima dei servizi di trasporto pubblico interurbani considerato l'Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, riferito rispettivamente all'anno 2021, 2022 e 2023, prima la determinazione e poi il mantenimento del prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi urbani, la commisurazione del prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi suburbani al prezzo minimo dei servizi interurbani.

Si rammenta che questa Regione in passato ha evidenziato che la disciplina tariffaria, di cui all'art. 26, cc. 1 e 2 della L.R. n. 18/2002, è materia di competenza dell'Amministrazione regionale, rispondente a valutazioni di discrezionalità legate ai fattori socio-economici della popolazione pugliese quali reddito pro-capite, sostenibilità sociale, sostenibilità ambientale ed economica, sensibilità agli spostamenti collettivi e che l'interpretazione della norma sul concetto di indice dell'inflazione reale è quindi quella che considera l'incremento dei costi dei beni e dei servizi che hanno un impatto generalizzato sull'utente e sulla sua capacità di spesa e non a beneficio esclusivo delle imprese di TPL, che ricevono a copertura dei costi un corrispettivo al pari adeguato con lo stesso indice generale dell'inflazione reale.

Atteso che:

Con nota prot.n.356794/2025 del 27/6/2025, con riferimento ai servizi di TPRL non rientranti tra quelli di nuova contrattualizzazione di cui alle DGR 957/2018 - DGR 1949/2023 (Trenitalia S.p.A.), DGR 2202/2021 (Ferrotramviaria S.p.A.), DGR 2203/2021 (Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.), DGR 2204/2021 (Ferrovie del Gargano s.r.l.) e DGR 917/2023 (Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l.), si è provveduto a comunicare alle rappresentanze regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCCEM, delle imprese di trasporto, delle organizzazioni sindacali confederali e federali del trasporto e delle associazioni dei consumatori presenti sul territorio, l'avvio dell'istruttoria finalizzata alla formalizzazione della proposta di atto deliberativo da parte della Giunta, rappresentando che, in continuità con l'adeguamento tariffario di cui alla D.G.R. n. 767/2024, si intendeva applicare l'Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi pari, per il 2024, al valore di +1,0% e invitando i destinatari a voler formalizzare, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della predetta nota, le proprie eventuali considerazioni.

Nel suddetto termine non sono pervenute considerazioni dalle rappresentanze interpellate.

Considerato che:

Con D.G.R. n. 767 del 11/6/2024, tra l'altro, è stato deliberato di:

- Applicare, ai fini dell'adeguamento tariffario previsto dall'art. 26 della L.R. n. 18/2002 e s.m.i., l'Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi 2023 pari al valore di +5,7%.
- Stabilire, conseguentemente, in € 0,08413 la nuova base tariffaria chilometrica minima dei servizi interurbani del trasporto pubblico regionale e locale.
- Determinare il prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi urbani di trasporto pubblico locale in € 1,10 per i Comuni non capoluogo di Provincia e in € 1,20 per i Comuni capoluogo di Provincia.

In considerazione della variazione dell'Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi del 2024 rispetto al 2023 (NIC²⁰²⁴⁺²⁰²³), pari a +1,0%, ai fini dell'adeguamento tariffario previsto dall'art. 26 della L.R. n. 18/2002 e s.m.i., risulta quanto segue:

- La base tariffaria chilometrica minima per i servizi interurbani di trasporto pubblico regionale e locale di cui alla D.G.R. n. 767 del 11/6/2024, adeguata con l'indice generale NIC²⁰²⁴⁺²⁰²³ +1,0% diventa € 0,08497, generando, in applicazione della disciplina tariffaria di cui alla L.R. n. 18/2002 e s.m.i., i prezzi minimi dei titoli di viaggio interurbani riportati nell'allegato al presente provvedimento.

In riferimento al prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi urbani di trasporto pubblico locale, rispetto alla D.G.R. n. 767 del 11/6/2024 in cui i prezzi minimi non arrotondati per i Comuni non capoluogo di Provincia e per i Comuni capoluogo di Provincia erano pari rispettivamente a € 1,09304 e € 1,21449, poiché l'indice generale NIC²⁰²⁴⁺²⁰²³ ha subito una variazione di +1,0%, i predetti importi adeguati risultano rispettivamente pari a € 1,10397 e € 1,22663, tali da non comportare, in considerazione degli arrotondamenti di cui alla L.R. n. 18/2002 e s.m.i., un ulteriore adeguamento di tali prezzi rispetto a quanto stabilito con D.G.R. n. 767/2024.

Premesso, altresì, che:

L'art. 27 della L.R. n.18 del 31.10.2002 prevede al comma 2 le tipologie dei titoli di viaggio che le imprese di trasporto regionale sono tenute a rilasciare a richiesta degli utenti.

Con l'art. 151 della L.R. n. 42 del 31.12.2024 (legge di stabilità regionale 2025), la Regione Puglia ha modificato l'art. 27, c.2 della L.R. n. 18/2002 come di seguito:

"2. Le imprese di trasporto sono tenute a rilasciare, a richiesta degli utenti, i seguenti titoli di viaggio:

(...)

- e) *carnet di biglietti di corsa semplice pari a dodici titoli di viaggio al prezzo dell'abbonamento settimanale e da utilizzare comunque entro e non oltre il mese di convalida del carnet."*

Come sopra evidenziato è stato introdotto tra i titoli di viaggio il "carnet di biglietti di corsa semplice" al prezzo dell'abbonamento settimanale.

Atteso, altresì, che:

Con nota PEC del 24.2.2025, acquisita agli atti di questa Sezione con prot.n.101986/2025 del 25.2.2025, l'Associazione dei consumatori ADICONSUM di Foggia ha chiesto all'Assessore ai trasporti della Regione Puglia chiarimenti in merito alla non applicazione della modifica dell'art. 27 c.2 della L.R. n. 18/2002 da parte di un'impresa di trasporto regionale su richiesta di alcuni lavoratori che, dovendo prestare la propria attività lavorativa ad orario ridotto, sono stati costretti a richiedere l'emissione di apposito carnet di biglietti di corsa semplice.

L'impresa di trasporto, riscontrando la richiesta scritta dell'Associazione di consumatori, pur a conoscenza della modifica della L.R. 18/2002 ha demandato alla Regione Puglia la definizione delle modalità operative in merito all'applicabilità della stessa.

Considerato, altresì, che:

La D.G.R. n. 1838/2005 precisa che:

"Le agevolazioni tariffarie di cui alla delibera di G.R. n. 1488/05 si applicano alla categoria dei "pendolari", intendendo tali gli utenti che acquistano abbonamenti di cui all'art. 27 della L.R. 18/02, relativi ai servizi interurbani di competenza Provinciale e Regionale".

Pertanto, al prezzo del carnet di biglietti di corsa semplice non si applica l'agevolazione tariffaria in favore degli utenti pendolari (sconto del 10% sul prezzo degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico interurbano).

Per scongiurare possibili azioni fraudolente, sarebbe auspicabile che il rilascio del carnet fosse nominativo.

Per quanto innanzi rappresentato, si ritiene che le imprese di trasporto pubblico regionale possano procedere all'aggiornamento dei propri sistemi di vendita in modo da poter prevedere il rilascio dei carnet nominativi di biglietti di corsa semplice agli utenti.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previsti dagli artt. 9 e 10 del succitato regolamento UE.

ESITI VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE: NEUTRO**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore ai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta:

1. di prendere atto delle premesse che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di applicare, ai fini dell'adeguamento tariffario previsto dall'art. 26 della L.R. n. 18/2002 e s.m.i., l'Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi 2024 pari al valore di +1,0%;
3. di stabilire, conseguentemente, in **€ 0,08497** la nuova base tariffaria chilometrica minima dei servizi interurbani del trasporto pubblico regionale e locale; i prezzi minimi dei titoli di viaggio per i servizi di trasporto pubblico interurbano per distanze sino ai 370 km sono riportati nel prospetto allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante;
4. di adeguare, conseguentemente, le vigenti tariffe del servizio elicotteristico all'Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi 2024 pari al valore di +1,0%;
5. di determinare il prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi urbani di trasporto pubblico locale in € 1,10 per i Comuni non capoluogo di Provincia e in € 1,20 per i Comuni capoluogo di Provincia;
6. di commisurare il prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi suburbani al prezzo minimo dei servizi interurbani;
7. di prevedere l'emissione di carnet di biglietti nominativi di corsa semplice, pari a dodici titoli di viaggio, al prezzo dell'abbonamento settimanale senza sconto del 10%, da utilizzare entro e non oltre il mese di convalida dei carnet;
8. di demandare alla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità la notifica del presente provvedimento alle Imprese di trasporto regionale e agli Enti Locali interessati;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito Internet Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. n. 1374 del 23.07.2019.

Il Funzionario istruttore
E.Q. "Trasporto regionale automobilistico ed elicotteristico – Pianificazione, programmazione e gestione"

Giuseppe PASCAZIO
GIUSEPPE
PASCAZIO
30.07.2025
11:57:01 UTC



Il Dirigente della Servizio Contratti di Servizio e TPL

Giuseppe MERRA
Giuseppe
Merra
30.07.2025
14:25:19
GMT+02:00



**Il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico
Locale e Intermodalità**

Carmela IADARESTA
Carmela Iadaresta
31.07.2025
10:58:39
GMT+02:00

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento Mobilità

Vito Antonio ANTONACCI

 VITO ANTONIO
ANTONACCI
31.07.2025 11:35:39
GMT+02:00

**L'Assessore ai Trasporti e Mobilità
Sostenibile**

Debora CILIENTO
Debora Ciliento
31.07.2025 13:30:08
GMT+02:00

Allegato – Adeguamento della base tariffaria chilometrica minima e prezzi minimi dei titoli di viaggio per il Trasporto Pubblico

Regionale e Locale



REGIONE PUGLIA



Carmela
Iadaresta
31.07.2025
10:58:39
GMT+02:00

Prezzi minimi dei titoli di viaggio previsti dalla LR 18/2002 per TPRL interurbano

Base tariffaria chilometrica minima da D.G.R. n. 767/2024	€ 0,08413
Variazione NIC	+1,0%
Base tariffaria chilometrica minima adeguata	€ 0,08497

Fascia km	CS	ASR (10c)	AMR (42c)	AS (12c)	AM (52c)
1 - 10	€ 1,30	€ 6,80	€ 25,00	€ 8,20	€ 30,00
11 - 15	€ 1,30	€ 10,00	€ 36,00	€ 12,00	€ 42,00
16 - 20	€ 1,70	€ 13,20	€ 46,00	€ 15,80	€ 55,00
21 - 25	€ 2,10	€ 15,90	€ 55,00	€ 19,10	€ 66,00
26 - 30	€ 2,50	€ 18,70	€ 64,00	€ 22,40	€ 76,00
31 - 35	€ 3,00	€ 20,80	€ 71,00	€ 25,00	€ 85,00
36 - 40	€ 3,40	€ 22,90	€ 79,00	€ 28,00	€ 93,00
41 - 45	€ 3,80	€ 24,40	€ 83,00	€ 29,00	€ 99,00
46 - 50	€ 4,20	€ 26,00	€ 87,00	€ 31,00	€ 104,00
51 - 60	€ 5,10	€ 28,00	€ 93,00	€ 33,00	€ 110,00
61 - 70	€ 5,90	€ 29,00	€ 98,00	€ 35,00	€ 117,00
71 - 80	€ 6,80	€ 31,00	€ 103,00	€ 37,00	€ 123,00
81 - 90	€ 7,60	€ 33,00	€ 109,00	€ 39,00	€ 130,00
91 - 100	€ 8,50	€ 34,00	€ 114,00	€ 41,00	€ 136,00
101 - 110	€ 9,30	€ 36,00	€ 120,00	€ 43,00	€ 142,00
111 - 120	€ 10,20	€ 38,00	€ 125,00	€ 45,00	€ 149,00
121 - 130	€ 11,00	€ 40,00	€ 130,00	€ 47,00	€ 155,00
131 - 140	€ 11,90	€ 41,00	€ 136,00	€ 49,00	€ 161,00
141 - 150	€ 12,70	€ 43,00	€ 141,00	€ 51,00	€ 168,00
151 - 160	€ 13,60	€ 45,00	€ 146,00	€ 54,00	€ 174,00
161 - 170	€ 14,40	€ 46,00	€ 152,00	€ 56,00	€ 181,00
171 - 180	€ 15,30	€ 48,00	€ 157,00	€ 58,00	€ 187,00
181 - 190	€ 16,10	€ 50,00	€ 162,00	€ 60,00	€ 193,00
191 - 200	€ 17,00	€ 51,00	€ 168,00	€ 62,00	€ 200,00
201 - 210	€ 17,80	€ 53,00	€ 173,00	€ 64,00	€ 206,00
211 - 220	€ 18,70	€ 55,00	€ 178,00	€ 66,00	€ 212,00
221 - 230	€ 19,50	€ 57,00	€ 184,00	€ 68,00	€ 219,00
231 - 240	€ 20,40	€ 58,00	€ 189,00	€ 70,00	€ 225,00
241 - 250	€ 21,20	€ 60,00	€ 194,00	€ 72,00	€ 232,00
251 - 260	€ 22,10	€ 62,00	€ 200,00	€ 74,00	€ 238,00
261 - 270	€ 22,90	€ 63,00	€ 205,00	€ 76,00	€ 244,00
271 - 280	€ 23,80	€ 65,00	€ 211,00	€ 78,00	€ 251,00
281 - 290	€ 24,60	€ 67,00	€ 216,00	€ 80,00	€ 257,00
291 - 300	€ 25,00	€ 68,00	€ 221,00	€ 82,00	€ 263,00
301 - 310	€ 26,00	€ 70,00	€ 227,00	€ 84,00	€ 270,00
311 - 320	€ 27,00	€ 72,00	€ 232,00	€ 86,00	€ 276,00
321 - 330	€ 28,00	€ 73,00	€ 237,00	€ 88,00	€ 283,00
331 - 340	€ 29,00	€ 75,00	€ 243,00	€ 90,00	€ 289,00
341 - 350	€ 30,00	€ 77,00	€ 248,00	€ 92,00	€ 295,00
351 - 360	€ 31,00	€ 79,00	€ 253,00	€ 94,00	€ 302,00
361 - 370	€ 31,00	€ 80,00	€ 259,00	€ 96,00	€ 308,00

Prezzi minimi dei biglietti di Corsa Semplice previsti dalla LR 18/2002 per TPL urbano

<i>Comuni non Capoluogo di Provincia: biglietti di CS € 1,10</i>
<i>Comuni Capoluogo di Provincia: biglietti di CS € 1,20</i>

LEGENDA:

- **CS** = biglietto di Corsa Semplice;
- **AS (12c)** = Abbonamento Settimanale;
- **AM (52c)** = Abbonamento Mensile;
- **ASR (10c)** = Abbonamento Settimanale Ridotto;
- **AMR (42c)** = Abbonamento Mensile Ridotto.